



Ministero della Salute

Misura compensativa per il riconoscimento della qualifica di

LOGOPEDISTA

Sessione di Maggio 2022

La prova scritta consiste in un dettato in lingua italiana. La commissione si esprimerà sul superamento della medesima e ne darà notizia agli interessati.

La prova orale, sarà diretta ad accertare la perfetta padronanza della lingua italiana, in tutti i suoi aspetti, (competenza semantico-lessicale, fonologica, morfo-sintattica, pragmatica), considerato che l'attività professionale di logopedista si esplica attraverso l'uso della lingua italiana, rappresentando questa per la professione logopedica oggetto e strumento fondamentale di educazione e rieducazione;

I risultati e l'orario di svolgimento della prova pratica/orale saranno comunicati ai candidati successivamente alla correzione della prova scritta, che avverrà al termine della stessa.

L'esito finale della misura compensativa sarà espresso in termini di "idoneo" in caso di superamento della misura compensativa, oppure in termini di "non idoneo" nel caso in cui detta misura non venga superata. La misura compensativa si intende superata laddove si superi sia la prova scritta, sia la prova pratica /orale.

In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale (prova scritta e prova pratica /orale), che potrà essere sostenuta decorsi almeno sei mesi dalla precedente, dovrà essere ripetuta integralmente.

N.B. In ottemperanza al decreto legge 6 agosto 2021 n. 111, che prevede che dal 1° settembre 2021 per l'accesso alle strutture universitarie si debba essere in possesso della certificazione verde Covid-19, da cui risulta l'avvenuta vaccinazione o una certificazione comprovante l'avvenuta guarigione da Covid-19, ovvero una certificazione comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/ autorizzata in data non antecedente a 48 ore dal giorno in cui si accede agli spazi, con esito negativo al virus Sars-CoV2. L'obbligo del possesso della certificazione verde COVID 19 non si applica ai soggetti esentati della campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 4 agosto 2021.